

**ALLEGATO A - Art. 11 c. 1 Regolamento 1/R/2022**

<b>Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.</b>	
<p><b>A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”</b>            Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:</p>	<p><b>B) “Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”</b>            Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante<sup>1</sup>, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse;</li> <li>b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;</li> <li>c) centrali operative 118.</li> </ul> <p>2. Strutture civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale);</li> <li>b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile;</li> <li>c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</li> <li>d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico.</li> </ul>	<p>1. Strutture per l'istruzione, pubbliche o private, con capienza superiore a 20 alunni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse;</li> <li>b) palestre annesse agli edifici scolastici;</li> <li>c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.</li> </ul> <p>2. Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense, strutture fieristiche;</li> <li>b) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche;</li> <li>c) edifici destinati al culto con superficie utile dell'aula superiore a 400 metri quadri;</li> <li>d) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, auditorium con capienza utile superiore a 400 persone;</li> <li>e) sale da ballo, con capienza utile superiore a 200 persone;</li> <li>f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile superiore a 400 persone, quali stadi, tribune, palazzetti dello sport;</li> <li>g) esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati e mercati coperti</li> <li>h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ...con capienza superiore a 20 utenti.</li> </ul>

<sup>1</sup> Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Parere n. 34 del 24 settembre 2015 "... tutte le opere esistenti, sia pubbliche che private, che presentino in tutto o in parte attività ricadenti nelle Classi III e IV, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri] n. 3274/2003 devono essere sottoposti, a cura della proprietà alla valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti Norme tecniche al Cap. 8, Edifici esistenti, punto 8.3."

<sup>2</sup> Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

<p>3. Strutture militari e assimilabili:</p> <p>a) a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.</p>	<p>3. Strutture industriali</p> <p>a) edifici industriali ove sia prevista la lavorazione di particolari sostanze insalubri o pericolose (D. Lgs. 105/2015) o sia prevista una presenza contemporanea media superiore a 200 addetti;</p> <p>b) centrali elettriche da fonte geotermica, con capacità nominale<sup>2</sup> superiore a 25 megawatt.</p>
<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) centrali elettriche di importanza primaria;</p> <p>b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);</p> <p>c) vie di comunicazione e relative opere d'arte relative alle vie di comunicazione, limitatamente a quelle strategiche ed individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza e il cui collasso può determinare interruzioni prolungate del traffico o del servizio;</p> <p>d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>e) strutture primarie connesse alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);</p> <p>f) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 100.000 abitanti.</p>	<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) Opere d'arte a servizio delle vie di comunicazione quali strade, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, tramvie, ... il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze;</p> <p>b) ponti stradali con almeno una campata di luce superiore a 35 m;</p> <p>c) opere di ritenuta, quali dighe con volume di acqua invasato superiore a 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento superiore a 5 metri;</p> <p>d) impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti</p> <p>e) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 10.000 abitanti.</p>
<p>5. Altre strutture o infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	

2 Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

**ALLEGATO B** - Articolo 11 c. 2 Regolamento n. 1/R/2022**Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come “complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, comma 1 lettera a), punto 2**

Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche

Gli interventi di seguito riportati sono sottoposti ad autorizzazione preventiva se realizzati in zona sismica 2.

1. Nuove edifici o strutture in Classe d’uso II con almeno una delle seguenti caratteristiche dimensionali o tipologiche:
  - a) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 10000 metri cubi lordi ed altezza superiore a 20 metri destinati prevalentemente ad attività residenziale o terziaria;
  - b) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 50000 metri cubi lordi e altezza superiore a 12 m destinati prevalentemente ad attività produttiva
  - c) almeno un’altezza, misurata dallo spicco della struttura in elevazione per gli edifici civili e industriali superiore 25 m;
  - d) realizzate con sistemi costruttivi rientranti nel punto 4.6 delle NTC;
  - e) la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di parti in muratura e parti in altra tecnologia (c.a., legno, acciaio), così come definite al punto 7.8.5 delle NTC 2018 e con altezza fuori terra superiore a 7 m o maggiore di due piani abitabili;
  - f) di almeno due piani la cui struttura primaria verticale sia realizzata mediante la commistione di c.a. o acciaio con legno. Il piano inferiore può essere interrato o seminterrato; sono comunque esclusi i casi rientranti nel punto C.7.7.3 della Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019 n.7 nei quali il piano cantinato o seminterrato è realizzato interamente con pareti di calcestruzzo armato e può essere assimilato a struttura di fondazione dei sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni".
  - g) con isolatori e/o dissipatori sismici;
  - h) caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ed altezza superiore a 25 m,
  - i) strallate che non siano i ponti;
  - j) ad destinazione industriale e caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche.
2. Altre strutture quali:
  - a) opere geotecniche di contenimento del terreno di altezza fuori terra superiore a 10 m;
  - b) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 35 m
  - c) parcheggi sotterranei con 3 o più piani interrati;
  - d) costruzioni di pozzi di fondazione con funzioni di stabilizzazione dei versanti
  - e) opere in sotterraneo (gallerie, pozzi, finestre e discenderie, stazioni sotterranee, ...)

## ALLEGATO C - Articolo 12 Regolamento n. 1/R/2022

**Elenco degli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014**

### A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame “a secco” nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.

A.5 Gabbionata, muro cellulare, terra rinforzata o armata realizzata al di fuori di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza non superiore a 2 m,
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico,

A.6 Locale tecnologico o serbatoio di volume non superiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;

A.7 Serbatoio idrico, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza non superiore a 300 mc ed altezza non superiore a 2,50 m ed eventuale copertura non praticabile, ad eccezione di

situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.8 Monoblocco prefabbricato ad uso deposito o locale tecnologico e relative opere di fondazione.

A.9 Piscina fissa con altezza delle pareti non superiore a 2 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.10 Loculi e cappella cimiteriale di superficie in pianta compresa non superiore a 20 mq, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano;

A.12 Realizzazione di modesti tombini e attraversamenti di corsi idrici o per la realizzazione di fognature, realizzati con elementi prefabbricati, con luce netta interna non superiore a 3 m;

A.13 Portali, strutture di sostegno di pannelli pubblicitari, insegne e simili, di altezza non superiore a 10 m o con superficie esposta non superiore a 20mq purché non necessitino di fondazioni profonde;

A.14 Rampe pedonali, pedane e passerelle con il piano più elevato di calpestio non superiore a 2,00 m rispetto al livello di base, anche per il superamento delle barriere architettoniche

A.15 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

## **B Costruzioni esistenti**

B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq, di altezza media non superiore a 3 m aventi superficie coperta non superiore a 10 mq comprensivo di eventuale aggetto non superiore a 1,20 m.

B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali non superiori a 120 centimetri

B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura (botole, lucernari, ...) ciascuna di superficie non superiore a 5 mq, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidità

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile riprofilatura e regolarizzazione delle mazzette.

B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio non superiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie non superiore a 10 mq. In caso di altezza utile non superiore a 1,20 m (palco morto) il precedente limite di superficie è elevato a 20 mq. In ambito industriale e produttivo i limiti di superficie sono elevati rispettivamente a 30 mq e 40 mq a condizione che:

- i soppalchi siano muniti di adeguati parapetti di protezione;
- non sia prevista l'installazione di macchinari e/o strumenti produttivi;
- non sia previsto lo svolgimento abituale di alcuna attività produttiva

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza non superiore a 10m (misurata tra la quota di sbarco del livello più basso e quello più alto), interni o esterni all'edificio ma ad esso ancorati, generalmente a struttura metallica, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.

B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni non superiori a 0,50 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come "non rilevanti" devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.

B.9 semplici riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scuci, iniezioni;

B.10 la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta non superiore a 2 mq, purché non interessino l'orditura principale;

B.11 la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento localizzato e parziale;

B.12 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza utile non superiore a 0,90 m, purché:

- la necessaria eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano;
- siano solidali o comunque collegate strutturalmente all'edificio principale.

B.13 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

#### **Nota 1**

Gli interventi descritti sono considerabili "privi di rilevanza" se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l'influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare "privi di rilevanza".

#### **Nota 2**

Sono esclusi dal presente elenco le semplici installazioni di prodotti commerciali, di arredo, di finitura o di qualsiasi altro intervento che non sia riconducibile a quanto previsto dall'art. 93 del DPR 380/2001 e per i quali non ricorre l'obbligo del deposito ai sensi del medesimo articolo.